

C.C. Numero 41 del 13-12-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
--

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala Consiliare si è riunito, previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

FORMENTINI ANGELO	P	LAZZARINI DIEGO	P
BICELLI MARIO	P	CHIODA VILMA	A
CANDRINA CINZIA	P	PIERRO GIORGIO	P
ROCCO MARCO	P	PATTI ANGELO	P
DE STANCHINA GIUSEPPE	P	FRATTINI DAVIDE	A
VACCARI ALESSANDRO	P	COMINI LORENZO	P
NARRA FABIO	P	BARTOLI PIERANGELO	P
SAMBINELLI CLAUDIO	P	APPIANI GIOVANNI	P
TAFFELLI MASSIMO	A		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. LANFREDI LUIGI il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO dott. FORMENTINI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 41 del 13.12.2012

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Relaziona il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 02 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Visto l'art. 13, c. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art.52 del D. Lgs. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 06 Dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal servizio tributi comunale, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Presenti 14, favorevoli 12, astenuti 2 (Patti A., Comini L.), assenti 3 (Chioda V., Taffelli M., Frattini D.);

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° di gennaio 2013;

- 3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;
- 4) di dichiarare, con separata votazione (favorevoli 12) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
FORMENTINI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000
a partire dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI LUIGI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.

CALVISANO,

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI LUIGI

Comune di Calvisano

Provincia di Brescia

**Regolamento per l'applicazione
dell'imposta municipale propria**

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Assimilazione alla abitazione principale

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 4 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 6 –Attività di controllo e interessi moratori

Art. 7 – Rimborsi e compensazione

Art. 8- Versamenti minimi

Art. 9 – Differimento dei versamenti

Art. 10 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 11 - Riscossione coattiva

Art. 12 – Funzionario responsabile

Art. 13 – Istituti deflattivi del contenzioso

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 –Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori venali di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del comune.

Art. 4 –Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni .

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.

3, comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è influente ai fini dell'inagibilità o inabitabilità del fabbricato.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;

b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b)

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabilità o inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a) ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

6. la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 6 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Non si procede all'accertamento, alla iscrizione a ruolo e alla riscossione del dovuto qualora l'importo, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di 20 €, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 7 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 6, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 8.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate tramite lo strumento della compensazione tra i debiti del Comune verso soggetti terzi, dovuti per somministrazioni, forniture ed appalti e crediti per IMU (imposta municipale propria) e T.A.R.S.U. (Tassa rifiuti solidi urbani) vantati dal Comune dai medesimi soggetti, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno;

Art. 8 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 12– Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art.13- Istituti deflativi del contenzioso

All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento comunale dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 in data 30.12.1988.

Art. 14- Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.